

TI_GERICHTE 11.1997.48 vom 20. Mai 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-05-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.48

FR: TI_GERICHTE 11.1997.48 du 20 mai 1997

IT: TI_GERICHTE 11.1997.48 del 20 maggio 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele e curatele sono appellabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 54a LAC). Ciò vale anche in materia di autorità parentale o – più in genere – per le misure prese in applicazione degli art. 296 segg. CC (art. 39d cpv. 1 LAC e 423 cpv. 3 CPC), la cui competenza incombe alle autorità tutorie. Se l'autorità tutoria priva i genitori dell'autorità – o della custodia – parentale, deve statuire d'ufficio sul diritto di visita (art. 275 cpv. 1 CC; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 3^a edizione, pag. 124 n. 19.11). Anche tale decisione è appellabile giusta l'art. 54a LAC. Tempestivo, in concreto il gravame è quindi ricevibile.

E. 2

L'autorità di vigilanza ha esaminato anzitutto la capacità dei ricorrenti ad assolvere il ruolo di genitori, esprimendo serie perplessità non solo per la durezza di taluni loro atteggiamenti, ma anche per la loro palese difficoltà a capire le esigenze della figlia, la quale aveva riferito finanche di essere percossa dal padre quando le prendevano crisi di vomito. A prescindere da ciò, l'autorità di vigilanza ha ritenuto decisiva – per la privazione della custodia parentale (art. 310 CC) – la salute psichica della bambina, messa a repentaglio proprio dall'intransigente avversione dei ricorrenti nei confronti dei coniugi _____. Si tratta di un atteggiamento che crea in _____ un profondo conflitto di lealtà, la bambina essendo molto affezionata ai coniugi affidatari, presso i quali si è sempre trovata bene. I ricorrenti esigono invece uno stacco brusco e radicale, suscettibile di pesanti conseguenze per la figlia. Quest'ultima dev'essere riavvicinata senza traumi ai genitori, i quali – se non vogliono avere relazioni dirette con i coniugi _____r, accusati di manovre occulte per conservare l'affidamento – devono rivolgersi a un consultorio che funga da mediatore. Ciò posto, l'autorità di vigilanza ha improntato anche il diritto di visita al graduale riavvicinamento tra genitori e figlia (art. 273 CC) sicché, tolta la sorveglianza, ne ha allentato progressivamente i limiti. L'autorità ha sostituito inoltre, facendo capo alla massima d'ufficio, il curatore designato dalla Delegazione tutoria (art. 308 CC), rivelatosi inidoneo. Per finire essa ha disposto – sempre d'ufficio – una “presa a carico” della bambina (art. 307 CC) da parte del Servizio medico-psicologico di _____, in modo da aiutare la piccola a superare le difficoltà psicologiche legate al rientro nella famiglia d'origine.

E. 3

L'autorità tutoria può adottare a protezione del figlio quattro tipi di intervento, viepiù incisivi: può decidere "misure opportune" nel senso dell'art. 307 CC (ammonimenti, istruzioni per la cura e l'educazione, controlli ecc.), può istituire una curatela educativa (art. 308 CC), può privare i genitori della custodia parentale (art. 310 CC) e può, infine, privare i genitori dell'autorità parentale (art. 311 CC). I vari provvedimenti possono anche essere combinati, purché il loro cumulo non si traduca – di fatto – in una privazione dell'autorità parentale (Hegnauer, op. cit., pag. 183 n. 27.08). L'art. 310 CC, in particolare, stabilisce che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente (cpv. 1). Se il figlio è vissuto per molto tempo presso genitori affilianti, l'auto-rità tutoria può vietare ai genitori di riprenderlo (cpv. 3). Nell'accezione di "pericolo" rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del minorenne sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, op. cit., pag. 190 n. 27.36).

E. 4

Gli appellanti criticano anzitutto il certificato medico che attesta i lividi sulla spalla, sul braccio e sul gomito destro della figlia, definendolo un "indizio debolissimo" a loro carico. Criticano altresì l'autorità di vigilanza per essersi fondata sull'opinione del Servizio medico-psicologico di _____, che avrebbe gestito il caso con leggerezza e superficialità, e invocano le risultanze della perizia giudiziaria. Proprio tale referto confermerebbe la loro idoneità educativa e ribadirebbe la necessità di ampliare il diritto di visita. _____ non correrebbe quindi alcun pericolo. Inoltre essi avrebbero il legittimo diritto di occuparsi personalmente della figlia. Si volesse evitare un distacco brusco dai coniugi affilianti, basterebbe concedere a questi ultimi un diritto limitato (un paio di giorni la settimana). La sostituzione del curatore, poi, sarebbe totalmente ingiustificata. Quanto agli oneri processuali, l'addebito di spese ai ricorrenti apparirebbe "grottesco", né si vede per quali ragioni la perizia giudiziaria – che attesta la necessità di riavvicinare la figlia ai genitori – andrebbe a loro carico.

E. 5

La perizia giudiziaria che il dott. _____ di _____, specialista in psichiatria e psicologia, ha allestito per l'autorità di vigilanza non è messa in causa dagli appellanti (memoriale, pag. 10 a metà), i quali accusano anzi l'autorità di avere "bella-mente ignorato il parere" (memoriale, pag. 6 nel mezzo). Ora, a mente del perito non vi sono – in estrema sintesi – "controindicazioni maggiori al fatto che _____ possa svolgere il suo ruolo materno nei confronti di _____" (pag. 29 in basso). _____, a sua volta, "potrebbe benissimo svolgere il proprio ruolo di padre" (pag. 30). Il problema sta – secondo il perito – nel conciliare due opposte posizioni: quella degli appellanti, atti di per sé a esercitare la custodia, e quella della figlia, le cui "figure parentali internalizzate" sono ormai i coniugi _____ (loc. cit.). Il perito ha concluso che un puro e semplice rientro di _____ presso i genitori rappresenta "un grave pericolo" per l'evoluzione psico-affettiva della bambina. È del tutto impensabile – ha soggiunto il perito – "che la bambina debba far rientro presso i propri genitori in maniera brusca e soprattutto con un così alto tasso di conflittualità nei confronti di coloro che si sono occupati dalla bambina [fin dall'aprile 1992] e per i quali la bambina nutre un sentimento di profondo affetto, un sentimento di affetto genitoriale perché per _____ (...) i signori _____ rappresentano i genitori nel senso psichico del termine" (pag. 31). Conciliare i

contrapposti interessi dei genitori (a essere reintegrati nella custodia parentale) e della figlia (alla salvaguardia dei propri affetti e del proprio equilibrio psichico) è possibile solo se gli appellanti abbandonano “l’idea che gli operatori del Servizio medico-psicologico (...) abbiano l’intenzione di favorire la famiglia _____” e dimostrino “un maggior spirito di collaborazione nei confronti di chi difende gli interessi della bambina”, imparando “a comprendere ciò che ora è” (loc. cit.).

E. 6

L’art. 310 cpv. 3 CC prevede – come si è accennato – che se il figlio è vissuto per molto tempo presso affilianti, l’autorità tutoria può vietare ai genitori di riprenderlo (cpv. 3). Non perché – o non necessariamente perché – i genitori siano inidonei a esercitare la custodia parentale, ma perché in tal caso gli affilianti possono essere divenuti genitori sotto il profilo psicologico e sociale, di modo che un repentino cambiamento nuocerebbe al bene del figlio (Hegnauer, op. cit., pag. 191 n. 27.38). In concreto l’autorità di vigilanza, pur giudicando con “una certa prudenza” la capacità dei ricorrenti ad assolvere il loro ruolo di genitori (decisione impugnata, pag. 11), non ha confermato la privazione della custodia parentale per tale motivo (art. 310 cpv. 1 CC), ma perché i ricorrenti si varrebbero della custodia per esigere l’immediato trasferimento della figlia a _____ (come hanno già fatto nel dicembre del 1995). Il perito ha illustrato con chiarezza, tuttavia, i rischi che una simile operazione comporterebbe per la salute psico-affettiva della bambina. Inutilmente quindi gli appellanti ribadiscono la loro idoneità educativa e censurano il certificato medico del 21 febbraio 1996 con cui il dott. _____ - _____ di _____, specialista in medicina generale, attesta le note ecchimosi provocate “dalla mano destra di un adulto” (act. 8). L’autorità di vigilanza, infatti, non ha dedotto da tale certificato l’incapacità educativa dei ricorrenti, ma si è limitata a esprimere “una certa prudenza”. Prudenza giustificata, ove appena si consideri che il certificato è tanto preciso quanto univoco e che non è dato di capire per quali motivi esso sarebbe stato redatto – come sembrano asserire gli appellanti – solo per compiacere i coniugi _____. Neppure gli appellanti, del resto, pretendono che la bambina abbia mentito affermando di essere stata percossa dal padre quando le prendevano crisi di vomito o abbia esagerato esprimendo il timore di nuove punizioni (perizia, pag. 21 e 29). Inconcludente, a questo proposito l’appello è pertanto destinato all’insuccesso.

E. 7

Le critiche rivolte al Servizio medico-psicologico non sono destinate a miglior sorte già per il fatto che i contestati apprezzamenti della psicologa _____ riguardano, una volta ancora, l’idoneità educativa dei genitori. Idoneità che l’autorità di vigilanza ha sostanzialmente riconosciuto, né si capirebbe altrimenti per quale motivo essa avrebbe tolto la sorveglianza al diritto di visita, estendendone la durata in vista di un progressivo reinserimento della bambina nella famiglia d’origine. In realtà il problema non verte tanto sulla capacità degli appellanti a svolgere il loro ruolo di genitori (misure meno incisive sarebbero bastate in tal caso per ossequiare la giustificata prudenza dimostrata dall’autorità di vigilanza), quanto sui modi e i tempi in cui trasferire la bambina da _____ a _____. Visto l’esito della perizia, giustamente l’autorità di vigilanza ha fatto capo in concreto all’art. 310 cpv. 3 CC per impedire che il cambiamento avvenisse di punto in bianco. Nata nel settembre del 1991, la bambina era rimasta infatti presso i coniugi _____ dall’aprile 1992 al dicembre 1995. Occorreva evitare quindi che si ripetesse quanto accaduto nel dicembre del 1995, allorché i genitori si erano ripresi la figlia senza

alcuna gradualità, incuranti delle conseguenze per i suoi affetti e il suo sviluppo psichico. Che un subitaneo spostamento sia contrario al bene della figlia non è più – del resto – contestato nemmeno nell'appello (memoriale, pag. 13, punto 4.3).

E. 8

Gli appellanti sostengono che, comunque sia, non è necessario privarli della custodia parentale, misure a norma dell'art. 307 o 308 CC bastando allo scopo. Una "soluzione rispettosa della legge e degli interessi di genitori e figlia" potrebbe essere – a loro avviso – "quella di capovolgere la situazione attuale: di principio la piccola sta con i genitori (...), mentre ogni settimana può trascorrere un paio di giorni con la famiglia _____" (appello, pag. 13). A prescindere dal fatto, però, che quanto gli appellanti propongono non è "una misura opportuna" nel senso dell'art. 307 né tanto meno dell'art. 308 CC, bensì un semplice diritto di visita agli affilianti (art. 274a cpv. 1 CC; Hegnauer, op. cit., pag. 122 n. 19.06), una simile prospettiva offenderebbe già a prima vista le raccomandazioni del perito (referto, pag. 30). Trasferire d'un tratto la bambina, cinque giorni su sette, dagli affilianti ai genitori non significa agire con progressività, ma con malcelato impulso. Il diritto di visita ai genitori viepiù esteso disciplinato dall'autorità di vigilanza, preciso nei termini e puntuale nelle verifiche, offre invece alla bambina buone garanzie di reinserimento nella famiglia d'origine. Non si intravedono ragioni, dunque, per modificarlo.

E. 9

Invero si sarebbe potuto rinunciare – eventualmente – all'applicazione dell'art. 310 cpv. 3 CC e vagliare l'eventualità di provvedimenti meno incisivi ove gli appellanti avessero dato prova di concessioni e sforzi nell'interesse della figlia. In realtà essi hanno dimostrato solo inflessibilità, rifiutando di cooperare finanche con la nuova curatrice. Di fronte a genitori arroccati in vane recriminazioni e nel fallace convincimento di trame occulte (perizia, pag. 11), la privazione della custodia parentale era inevitabile. Il diritto di visita fissato dall'autorità di vigilanza consentirà loro, nondimeno, di essere reintegrati nella custodia ove appena si sforzeranno di seguire le indicazioni della curatrice e di rispettare i sentimenti della figlia, ciò che è senz'altro alla portata di genitori idonei a svolgere il loro compito. La decisione impugnata merita dunque conferma sia sulla privazione della custodia parentale sia sulla regolamentazione del diritto di visita. La "presa a carico psicologica" della bambina (art. 307 CC), di per sé incontroversa, appare conforme al bene della piccola. L'invito a rivolgersi al Consultorio familiare di _____ (per evitare dissidi o anche solo contatti diretti con i coniugi _____), provvedimento a sua volta incontroverso, appare ragionevole.

E. 10

La sostituzione del curatore decisa dall'autorità di vigilanza è censurata dagli appellanti, che ribadiscono tutta la loro fiducia al dott. _____. Il fatto è che il curatore, chiamato ad aiutare e consigliare i genitori, deve proteggere anzitutto il bene del figlio (art. 308 cpv. 1 CC). Quale sia in concreto l'interesse della bambina è stato illustrato dal perito, il quale ha ripetutamente sottolineato la necessità di promuovere il ritorno di _____ dai genitori nel modo più morbido e meno traumatico possibile, con gradualità e senza scontri con gli affidatari. Il dott. _____ propugna invece – minacciando di "rendere pubblica tutta la vicenda" – il rientro immediato della bambina a _____, salvo "un breve diritto di visita da parte dei coniugi _____ e per un periodo limitato" (act. 31). Ciò risponde unilateralmente ai desideri degli appellanti (di cui

il dott. _____ - _____ è medico personale), non a quelli della bambina. Privo di indispensabile equidistanza e della necessaria equanimità, il curatore andava dunque sostituito. Anche su questo punto la decisione impugnata resiste alla critica.

E. 11

Da ultimo gli appellanti si dolgono per l'addebito degli oneri processuali (fr. 5900.– complessivi), che l'autorità di vigilanza ha posto a loro carico nella misura di fr. 3600.–, ovvero per circa tre quinti. Ora, non vi è motivo per supporre che l'art. 28 LPAm (cui rinvia l'art. 423 cpv. 2 CPC) sfugga al principio della soccombenza, di modo che non vi è motivo nemmeno per interpretarlo diversamente dall'art. 148 CPC. In proposito la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili in materia di spese (e ripetibili) il primo giudice fruisce di ampio potere di apprezzamento, che può essere censurato solo per eccesso o per abuso (da ultimo: I CCA, sentenza del 1° febbraio 1996 in re A. contro I., consid. 3). Nella fattispecie i ricorrenti hanno ottenuto causa parzialmente vinta – davanti all'autorità di vigilanza – in relazione al diritto di visita (ampliato), ma sono usciti perdenti in merito alla custodia parentale, di cui sono stati privati. La suddivisione delle spese nella misura di tre quinti a loro carico e di due quinti a carico dello Stato non è quindi frutto di un eccesso né di un abuso. Gli appellanti invocano la loro idoneità parentale, ma ciò non è di alcuna pertinenza né per la fissazione né per il riparto degli oneri processuali. Ne segue, una volta di più, il rigetto del gravame.

E. 12

L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto sia i provvedimenti cautelari postulati dalla nuova curatrice, che ha chiesto di essere autorizzata a modificare o sospendere il diritto di visita in appello, sia quelli sollecitati dagli appellanti, che hanno instato per l'esercizio pendente causa del diritto di visita così come previsto dall'autorità di vigilanza. Rendendosi necessario ripristinare la sorveglianza delle visite o modificare l'assetto confermato in questa sede (anche solo qualora, abusando del loro diritto, gli appellanti tentino di mettere in cattiva luce gli affidatari agli occhi della bambina: perizia, pag. 32 in fondo), la curatrice si rivolgerà alla Delegazione tutoria di _____ perché adotti le necessarie misure restrittive.

E. 13

Gli oneri processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). _____ e _____, che si sono rivolti a un avvocato per la stesura delle loro osservazioni, hanno diritto a un'equa indennità per ripetibili.